# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 26 luglio 1988

## recante modifica della decisione 81/888/CEE che proroga, per quanto concerne taluni paesi terzi, il termine concernente i controlli delle selezioni conservatrici previsto dalle direttive 70/457/CEE e 70/458/CEE

(88/480/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE [2], in particolare l'articolo 21, paragrafo 2, terza frase,

vista la direttiva 70/458/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi [3], modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE, in particolare l'articolo 32, paragrafo 2, terza frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, e dell'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 70/458/CEE, il Consiglio constata, su proposta della Commissione, se i controlli delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

considerando che con decisione 78/476/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 87/147/CEE [5], il Consiglio ha constatato l'equivalenza di tali controlli per vari paesi terzi;

considerando che, tenuto conto del fatto che per altri paesi terzi le informazioni disponibili non hanno ancora permesso di accertare tale equivalenza, ed al fine altresì di non perturbare gli scambi commerciali tradizionali di taluni Stati membri, la Commissione ha provveduto, con decisione 81/888/CEE [6], modificata da ultimo dalla decisione 87/148/CEE [7], a prorogare fino al 30 giugno 1988 i termini entro i quali gli Stati membri possono prendere decisioni relativamente ai controlli delle selezioni conservatrici previsti all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2 della direttiva 70/458/CEE; che essa ha tuttavia limitato questa proroga alle varietà ammesse anteriormente al 1° gennaio 1987 o la cui domanda d'iscrizione fosse stata presentata prima di tale scadenza nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione;

considerando che i dati attualmente disponibili hanno reso possibile la constatazione di equivalenza per le varietà della specie agricole e orticole conservate in Austria, Bulgaria, Cecoslovacchia e Israele, delle specie agricole conservate in Cile e Iugoslavia, nonché delle specie orticole conservate in Polonia;

considerando che i dati attualmente disponibili non hanno invece ancora reso possibile la constatazione di equivalenza nel settore delle specie agricole e orticole per quanto concerne la Svizzera, né nel settore delle specie agricole per quanto concerne la Finlandia e il Giappone, né nel settore delle specie orticole per quanto concerne il Canada, l'Ungheria, la Repubblica di Corea, il Messico, Taiwan e la Turchia;

considerando che, per i motivi sopra citati, i termini previsti all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE e all'articolo 32, paragrafo 2 della direttiva 70/458/CEE devono essere prorogati ancora una volta, alle stesse condizioni, per quanto riguarda i summenzionati paesi terzi; che tale proroga deve essere limitata alle varietà ammesse anteriormente al 1° luglio 1988 o la cui domanda d'iscrizione sia stata presentata prima di tale scadenza nello Stato membro che si avvale dell'autorizzazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'articolo 1 della decisione 81/888/CEE è modificato come segue:

1. Al paragrafo 1, i termini « l'Austria, la Bulgaria, la Svizzera, la Cecoslovacchia, Israele, il Giappone, il Cile e la Iugoslavia » sono sostituiti dai seguenti: « la Finlandia, il Giappone e la Svizzera » e la data del 30 giugno 1988 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31.
[3] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.
[4] GU n. L 152 dell'8. 6. 1978, pag. 17.
[5] GU n. L 60 del 3. 3. 1987, pag. 15.
[6] GU n. L 324 del 12. 11. 1981, pag. 28.
[7] GU n. L 60 del 3. 3. 1987, pag. 16.

2. Al paragrafo 2, i termini « l'Austria, la Bulgaria, il Canada, la Svizzera, la Cecoslovacchia, Israele, la Polonia, la Repubblica di Corea e Taiwan » sono sostituiti dai seguenti : « il Canada, l'Ungheria, la Repubblica di Corea, il Messico, la Svizzera, Taiwan e la Turchia » e la data del 30 giugno 1988 è sostituita da quella del 30 giugno 1990.

3. Al paragrafo 3, la data del 1° gennaio 1987 è sostituita da quella del 1° luglio 1988.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESSEN

*Vicepresidente*